

Publicato il 11/02/2020

N. 00664/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04809/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2019, proposto da

Beniamino Maione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioacchino Abete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via dei Tribunali, 181;

nei confronti

Marco Castaldo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto sindacale n. 71 del 3.9.2019 con cui è stato conferito al controinteressato l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sant'Anastasia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- il ricorrente espone di aver preso parte alla selezione indetta dal Comune di Sant'Anastasia con avviso del 5.7.2019 per il conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione;
- con il ricorso in epigrafe impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto sindacale n. 71 del 3.9.2019 con cui è stato nominato l'avv. Marco Castaldo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili;

- con il primo motivo di gravame lamenta di essere stato illegittimamente escluso per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, pur avendo trasmesso l'istanza a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale "Cades";
- con la seconda censura si duole della mancata estromissione del controinteressato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, ricopriva la qualità di Segretario della Sezione locale di Sant'Anastasia del P.S.I. e, pertanto, versava in condizione di incompatibilità ai sensi della lett. c) dell'avviso di selezione, secondo cui *"Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:... 4. Rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione"*; a sostegno di tale rilievo, il ricorrente ha depositato in giudizio articoli di stampa e pagine web tratte da facebook che confermerebbero la carica politica rivestita;
- costituitosi in giudizio, il Comune contesta il dedotto, produce documentazione e chiede il rigetto del ricorso;
- con ordinanza n. 2016 del 18.12.2019 il T.A.R. ha disposto incumbenti istruttori onerando, in particolare, il Comune di Sant'Anastasia di verificare, mediante acquisizione di apposita attestazione da parte della Segreteria Nazionale del P.S.I. e dalla Sezione locale del Comune di Sant'Anastasia se effettivamente l'avvocato Castaldo ricopra l'incarico di Segretario ovvero lo abbia assunto nell'ultimo triennio, specificando funzioni e competenze connesse a tale carica;
- l'amministrazione ha adempiuto l'ordine istruttorio;
- alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 fissata per l'esame della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti presenti, essendo integro il contraddittorio, istruito il giudizio e sussistendo i presupposti di legge; per l'effetto, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che il gravame va rigettato per le ragioni di seguito illustrate:

- il primo motivo di gravame è infondato in punto di fatto atteso che, come rilevato dal Comune, non risulta che il ricorrente sia stato escluso dalla procedura selettiva e, peraltro, non è stato allegato alcun provvedimento di estromissione;
- quanto al secondo profilo di illegittimità, va preliminarmente rammentato che il D.Lgs. n. 286/1999 ("Riordino e potenziamento strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59"), all'art. 1, ha imposto alle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, di dotarsi di strumenti idonei ad assicurare quattro forme di controllo: a) di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; b) di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutazione delle prestazioni professionali del personale con qualifica dirigenziale; d) valutazione e controllo strategico, in ordine all'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- per le suddette finalità, al Nucleo di Valutazione è stato attribuito precipuamente il compito di valutare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi in ordine al conseguimento degli obiettivi gestionali ad essi affidati, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva dei relativi comparti;
- l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni") prevede l'obbligo di ogni amministrazione pubblica, di dotarsi, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un organismo indipendente di valutazione della performance;

- tale organismo indipendente sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999 ed esercita "in piena autonomia", le attività di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009, tra cui sono ricompresi il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- ne discende che le predette funzioni di controllo (strategico, di valutazione dei dirigenti e di validazione delle metodologie di misurazione e valutazione della performance) devono essere espletate nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e di terzietà;
- in tale ottica, l'art. 14 stabilisce al comma 8 che *"I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione"*;
- coerentemente con tale disposizione, l'avviso di selezione del Comune di Sant'Anastasia dispone alla lett. c) che *"Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che: ... 4. Rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione"*;
- ebbene, dall'esame della documentazione versata agli atti di causa e acquisita all'esito dell'istruttoria disposta con ordinanza n. 2016/2019 (attestazioni della Sezione Locale del P.S.I. del 9.1.2020 e della Direzione Nazionale del P.S.I. del 13.1.2020) non risulta che l'avv. Castaldo versi nella predetta causa di incompatibilità, non avendo ricoperto cariche politiche ovvero svolto incarichi di collaborazione o consulenza presso il P.S.I. nei tre anni antecedenti la designazione a componente del Nucleo di Valutazione;

- gli elementi di prova addotti dal ricorrente, consistenti in articoli di stampa e pagine web facebook, non trovano riscontro nel contenuto delle predette attestazioni rilasciate da esponenti qualificati del P.S.I. che, di contro, confermano il contenuto della dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 acclusa dal controinteressato alla propria domanda di partecipazione alla selezione;
 - l'esito dell'incombente istruttorio consente quindi di dequotare le deduzioni difensive di parte ricorrente che, sebbene dimostrino la pregressa militanza del controinteressato nel P.S.I. e la partecipazione a precedenti competizioni elettorali (non sfociate nella sua elezione), non comprovano l'effettiva sussistenza di situazioni di incompatibilità ostative al conferimento dell'incarico;
 - la mera iscrizione, quale adesione ideale alle scelte politico - ideologiche di un partito, non presenta in sé un contenuto attivo e propositivo, a differenza dell'assunzione di cariche politiche o dell'assunzione di incarichi di collaborazione e consulenza per conto di tale partito, che veicolano la possibilità di incidere dall'interno su tali scelte, contribuendo a determinarne profilo, direzione ed intensità;
 - solo il maggior grado di influenza dell'impegno politico determina, quindi, una frizione con il richiamato principio di indipendenza dei componenti del Nucleo di Valutazione richiesto dalle menzionate disposizioni;
- Ritenuto che, in conclusione, non resta che ribadire l'infondatezza del ricorso pur potendosi disporre, ad una valutazione complessiva dei fatti di causa e tenuto conto della celere definizione del giudizio nella fase cautelare, la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO